



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Capo Area Tecnica della Rigenerazione
Urbana, delle OO.PP. e dell'attuazione delle Politiche di
coesione- Ufficio Amministrativo- U.O. Gestione Sinistri
Dott. Roberto Raineri

Al Sig. Dirigente del Settore Società Partecipate
Dott. Sergio Maneri

Al Dirigente ad interim Servizio Gestione Contratti
Smaltimento Rifiuti, Distribuzione Gas e Metano Servizi Strumentali
Dott. Roberto Pulizzi

E p.c. Al Sig. Assessore al Bilancio
All'Avvocatura Comunale
Alla U.O. Ufficio Contabilità Generale e Organismi Partecipati
della Ragioneria Generale

Prot. n.673373 del 10.05.2019

Oggetto: profili di interesse ricavabili dalla *Ordinanza Corte di Cassazione n.9315 del 03.04.2019* – il risarcimento non spessa se non si presta attenzione alla buca.

Si ritiene necessario rendere noto che l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI, n. 9315 del 03.04.2019, intervenendo in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione, con apprezzabile essenzialità, chiarisce una volta di più il principio di ordine generale secondo il quale anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c. ⁽¹⁾.

E ciò a prescindere sia dall'applicabilità dell'art. 2043, invocato nella fattispecie concreta sottoposta all'attenzione della Suprema Corte, che non esaurisce la responsabilità da manutenzione stradale della P.A., sia dell'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia.

La Corte, pertanto, in diverse pronunce, conferma la necessità, anche in caso di danni provocati dall'omessa custodia e manutenzione della strada da parte dell'ente proprietario, di analizzare eventuali concuse, prima tra tutti la condotta tenuta dal danneggiato stesso.

⁽¹⁾ Così, *ex multis*, Cassazione sentenze n. 15859 del 28 luglio 2015, n. 15383 del 06/07/2006; n. 15375 del 13/07/2011; n.999 del 20/01/2014

Ne deriva dunque che "in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato; elemento, quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto discrezionalmente a valutare al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti" (2).

Ciò in virtù dei principi generali disposti dal nostro ordinamento e, in particolare, dall'art. 1227, per il quale, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ovvero può essere completamente escluso nel caso il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno stesso usando l'ordinaria diligenza.

In virtù delle disposizioni di cui all'art 2051 c.c. l'ente proprietario della strada, tenuto alla custodia e alla manutenzione della strada, per esonerarsi da ogni responsabilità, dovrebbe in teoria provare quello che in termini giuridici si chiama il "caso fortuito", ovvero la totale imprevedibilità e inevitabilità del danno. L'assoluta rigidità della suddetta norma e la conseguente necessità di moderare le richieste di risarcimento danni verso enti pubblici minori quali i Comuni, ha indotto la giurisprudenza a temperare, per quanto possibile, l'interpretazione dell'art. 2051 c.c.

E così è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza più recente che non si può fare a meno di valutare anche la condotta tenuta dal danneggiato nell'impiegare la strada soggetta alla custodia del suddetto ente.

Oggi, nella giurisprudenza della Suprema Corte tende ad affermarsi sempre più il principio per cui: "la concreta possibilità dell'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica" (3) e ciò perché "quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'incidenza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"

Quindi, nell'uso delle strade pubbliche la responsabilità dell'amministrazione è limitata ai casi di pericolo oggettivamente non visibile e, soggettivamente imprevedibile, in quanto l'utente delle strade stesse, in applicazione del principio di autoresponsabilità, deve porre tutte le dovute attenzioni per salvaguardare la propria incolumità, nell'uso ordinario diretto dei beni demaniali (4).

Un comportamento prudente, quel «dovere generale di ragionevole cautela», come definita dagli ermellini, impone all'utente di una strada di calibrare il proprio comportamento in relazione alla situazione concreta ed in riferimento allo stato critico dei luoghi: pertanto, il generale disastro della strada percorsa, la pioggia, l'orario notturno e la scarsa visibilità consigliano all'utente della strada un'andatura estremamente moderata e prudente.

Il giudizio di responsabilità a carico del danneggiato deve essere formulato tenendo conto di ciò che essa poteva e doveva conoscere, prevedere ed evitare, nel momento in cui ha tenuto lo specifico comportamento che ha causato o concorso a causare il danno.

La problematica in argomento, essendo di grande attualità e rilevanza nell'ambito della trattazione sia del crescente fenomeno dei debiti fuori bilancio che della pressante esigenza della revisione contrattuale con la Partecipata competente *ratione materia* (unitamente alla procedura per il recupero delle somme a titolo di rivalsa nei confronti della stessa Società), è stata già oggetto di circolari dello scrivente, prot. n. 286323 del 22.03.2018 e n. 1699542 del 21.11.2018.

IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dott. Bohuslav Basile

(2) Così, Cass. civ., 16/08/2010, n. 18713.

(3) Così, Cassazione, sez. 3, sentenza n. 23919 del 22.10.2013; sez. 3, sent. n. 11946 del 16.05.2013.

(4) Così, Corte Costituzionale, sentenza n. 156, 10 maggio 1999